



COMUNE DI DRO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, ED ALTRE AGEVOLAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 23.02.2026

INDICE

ART. 1 - Finalità	3
ART. 2 - Settori d'Intervento	3
ART. 3 - Soggetti Ammessi	4
ART. 4 – Contributi per attività ordinaria di gestione	5
ART. 5 - Revoca	5
ART. 6 – Contributi per singole manifestazioni, progetti e/o iniziative	6
ART. 7 - Revoca	7
ART. 8 – Contributi per spese d'investimento	7
ART. 9 - Revoca	8
ART. 10 - Contributi al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari del Comune	8
ART. 11 - Responsabilità del Comune	8
ART. 12 - Patrocinio del Comune	8
ART. 13 - Interventi straordinari	9
ART. 14 - Disposizioni finali e transitorie	9

ART. 1 - Finalità'

1. Con il presente Regolamento il Comune di Dro, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità e le forme di garanzia stabilite per la erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 07.08.1990 nr. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento dell'utilità sociale, alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. Tutte le iniziative finanziate dal Comune di Dro, oltre a rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dovranno rispettare le funzioni del Comune e dovranno essere a vantaggio della Popolazione del Comune.
3. Le provvidenze assumono la forma di:
 - a) *Sovvenzioni*: quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta o da un'iniziativa organizzata da altri soggetti, in quanto si inserisce organicamente negli indirizzi programmatici del Comune;
 - b) *Contributi*: quando le provvidenze sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si assume solo una parte dell'onere complessivo.

Inoltre, il Comune può intervenire con altre agevolazioni ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente regolamento.

ART. 2 - Settori d'Intervento

1. I settori per i quali il Comune può effettuare la erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni ad enti pubblici e soggetti privati, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 e nei limiti delle risorse stanziare, sono di norma i seguenti:
 - a) Attività del volontariato sociale
 - Sostegno ad enti ed associazioni che operano come volontariato nel settore sociale e/o dell'assistenza ed inclusione a favore di persone in stato di bisogno, a supporto dei servizi sociali istituzionali, per garantire servizi di utilità collettiva sul territorio comunale o eventualmente della gestione associata;
 - b) Attività culturali ed educative
 - Concessione di contributi a favore di soggetti che organizzano attività di promozione culturale ed educativa a vantaggio della comunità locale.
 - Attività culturali e didattiche organizzate a vantaggio della comunità locale o eventualmente della gestione associata, da istituzioni scolastiche o a favore di queste.
 - Organizzazione di convegni, mostre, esposizioni, rassegne, concerti ed altre iniziative culturali che rivestono interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
 - c) Attività sportive e ricreative
 - Promozione della pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e per valorizzare le attività sportive amatoriali, le attività fisico motorie, ricreative e del tempo libero.
 - Attività sportive amatoriali e attività fisico-motorie del tempo libero.
 - Manifestazioni sportive di particolare rilevanza che concorrono alla promozione della pratica sportiva e al prestigio della comunità o a parziale copertura degli oneri sostenuti delle Associazioni sportive per lavori ad impianti e strutture di proprietà

comunale o privata in base ad apposite convenzioni.

d) Sviluppo economico e turistico

- Manifestazioni tese ad incrementare lo sviluppo economico e/o turistico della comunità locale o eventualmente della gestione associata.
- Concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, rassegne, esposizioni, iniziative ed eventi di interesse locale o eventualmente della gestione associata;
- Iniziative volte ad incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.

e) Tutela dei valori ambientali

- Sostegno per manifestazioni, iniziative ed attività tese a diffondere sul territorio del Comune o eventualmente della gestione associata la cultura ecologica del rispetto della natura, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.
- Sostegno alle iniziative dirette a promuovere il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.
- Concorso per l'organizzazione di seminari, mostre ed esposizioni che hanno il fine di valorizzare i beni ambientali ed individuare azioni utili per la loro protezione.

f) Attività di solidarietà nazionale e internazionale

- Promozione di iniziative ed aiuti a favore delle popolazioni nazionali o internazionali colpite da calamità o altri eventi eccezionali.
2. Gli interventi del Comune ai sensi del presente articolo, possono avvenire attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, nonché attraverso la concessione dell'uso agevolato o gratuito di impianti, strutture e attrezzature di proprietà del Comune o eventualmente della gestione associata, previa autorizzazione dell'Ente proprietario.
 3. I beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 6 saranno tenuti a rendere pubblico che l'attività è realizzata con il sostegno finanziario del Comune mediante l'inserimento dello stemma comunale e del nome del Comune o eventualmente dei Comuni della gestione associata nelle locandine, negli opuscoli divulgativi e nel materiale pubblicitario in genere.
 4. La concessione del beneficio è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 3 - Soggetti Ammessi

1. La concessione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni può essere disposta dal Comune a favore:
 - a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune o eventualmente della gestione associata;
 - b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni a carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività sul territorio del Comune o eventualmente della gestione associata o che comunque svolgono la loro attività a favore della popolazione del Comune o eventualmente del territorio della gestione associata;
 - c) di associazioni, comitati od organizzazioni non riconosciute, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune o che comunque organizzano manifestazioni a favore del Comune o eventualmente della gestione associata;
 - d) il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari del Comune, nel rispetto dell'art. 10 del regolamento.

ART. 4 – Contributi per attività ordinaria di gestione

1. I soggetti ammessi che richiedono la concessione di un intervento finanziario per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano al Comune e/o alla gestione associata, devono presentare domanda di norma entro il 31 marzo dell'anno cui la stessa attività si riferisce.
2. Le domande, sottoscritte dal/la legale rappresentante o responsabile dell'ente o associazione richiedente, dovranno essere presentate utilizzando la modulistica disponibile sul sito comunale, compilata in tutte le sue parti.
3. La giunta comunale, nel determinare la misura dell'intervento finanziario, terrà conto dei seguenti parametri:
 - a) la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche in riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune o dalla gestione associata in settori di attività analoghi;
 - b) l'attività programmata dal soggetto richiedente;
 - c) la mancanza di finalità di lucro;
 - d) la presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
 - e) la capacità di autofinanziamento.
4. Per le associazioni/organizzazioni con esercizio finanziario diverso dall'anno solare l'attività e la relativa documentazione finanziaria potrà fare riferimento all'esercizio finanziario (vedi ad es. per le associazioni sportive la stagione sportiva).
5. L'istruttoria delle domande prenderà avvio il primo aprile, con termine per la conclusione pari a 120 giorni.
6. Le domande pervenute in data successiva al 31 marzo verranno valutate entro l'anno, anche tenendo conto della residua disponibilità di bilancio.
7. L'erogazione del contributo finanziario avrà luogo a seguito della presentazione di rendiconto dell'attività svolta, utilizzando la modulistica disponibile sul sito comunale, compilata in tutte le sue parti.
8. Il Comune potrà erogare, a sua discrezione e purché ci sia la disponibilità finanziaria, un acconto fino ad un massimo del 40% dell'importo impegnato. Il saldo andrà comunque effettuato a seguito della presentazione della documentazione prevista a consuntivo per l'erogazione del contributo. L'acconto dovrà essere restituito in caso di non effettuazione dell'attività per la quale è stato accordato, o restituito parzialmente per la parte che supera il disavanzo dichiarato nella rendicontazione.
9. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal/la Responsabile del Servizio competente in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per l'attività ordinaria annuale e comunque con il limite massimo del contributo assegnato. L'importo erogato non potrà superare il disavanzo dimostrato.
10. L'amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato.

ART. 5- Revoca

1. Il contributo ordinario concesso sarà revocato in caso di:
 - a) Presenza di pareggio o di avanzo senza il contributo dell'Ente;
 - b) Rinuncia formale, da parte del beneficiario, del contributo concesso;
 - c) Mancata produzione della documentazione richiesta per l'erogazione.

ART. 6 – Contributi per singole manifestazioni, progetti e/o iniziative

1. I soggetti ammessi che richiedono la concessione di un intervento finanziario per l'effettuazione di specifiche manifestazioni, iniziative, progetti, ivi compresi quelli ricorrenti, a vantaggio della popolazione del Comune o eventualmente della gestione associata, possono presentare domanda entro il 30 settembre dell'anno in cui si tiene l'evento, e comunque in anticipo rispetto all'attività cui si riferiscono.
2. Le domande, sottoscritte dal/dalla legale rappresentante o responsabile dell'ente o associazione richiedente, dovranno essere presentate utilizzando la modulistica disponibile sul sito comunale, compilata in tutte le sue parti.
3. La giunta comunale nel determinare la misura dell'intervento finanziario, terrà conto dei seguenti parametri:
 - a) criterio di valutazione complessiva dell'ammontare del contributo richiesto, in relazione alle opportunità di reperimento di fonti alternative di finanziamento, attraverso il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati;
 - b) la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche in riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune o eventualmente dalla gestione associata, nei settori di attività analoghi a quelli del soggetto richiedente;
 - c) la mancanza di finalità di lucro.
4. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune o la gestione associata, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano volontariamente ad esse, nonché oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o eventualmente della gestione associata o da altri enti pubblici e/o privati
5. L'istruttoria delle domande prenderà avvio al primo di aprile per le domande presentate entro il 31 marzo con termine per la conclusione pari a 120 giorni, e al primo di ottobre per quelle presentate entro il 30 settembre, con termine per la conclusione entro l'anno di richiesta.
6. Le domande pervenute in data successiva al 30 settembre verranno valutate entro l'anno, anche tenendo conto della residua disponibilità di bilancio.
7. L'erogazione del contributo finanziario avrà luogo a seguito della presentazione di rendiconto completo dell'attività svolta, utilizzando la modulistica disponibile sul sito comunale, compilata in tutte le sue parti.
8. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal/la Responsabile del Servizio competente in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per l'iniziativa, progetto e/o manifestazione, e comunque con il limite massimo del contributo assegnato.
9. In casi eccezionali, adeguatamente motivati, la giunta comunale potrà riconoscere un acconto dell'importo impegnato. Il saldo andrà comunque effettuato a seguito della presentazione della documentazione prevista a consuntivo per l'erogazione del contributo. L'acconto dovrà essere restituito in caso di non effettuazione dell'attività per la quale è stato accordato, o restituito parzialmente per la parte che supera il disavanzo dichiarato nella rendicontazione.
10. Nel caso di contributo a favore di popolazioni nazionali o internazionali a seguito di calamità o altri eventi eccezionali, potranno essere adottate forme semplificate per la

concessione del contributo e la sua liquidazione.

11. L'amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato.

ART. 7 - Revoca

1. Il contributo concesso per l'effettuazione di specifiche manifestazioni, iniziative, progetti di cui all'art. 6 del presente regolamento sarà revocato in caso di:
 - a) Mancato svolgimento dell'iniziativa/manifestazione/progetto ammessa a contributo;
 - b) Presenza di pareggio o di avanzo senza il contributo dell'Ente per l'evento;
 - c) Rinuncia formale, da parte del beneficiario, del contributo concesso;
 - d) Mancata produzione dei giustificativi di spesa richiesti ai sensi del comma 7 del precedente articolo;
2. Il contributo potrà essere altresì revocato in caso di mancata dimostrazione di aver adempiuto all'obbligo di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento.

ART. 8 – Contributi per spese d'investimento

1. Possono essere concessi anche contributi per concorrere parzialmente a spese di investimento per l'acquisto di mezzi e attrezzature durevoli.
2. I soggetti ammessi che richiedono la concessione di un intervento finanziario per l'acquisto di specifiche attrezzature devono presentare domanda di norma entro il 30 settembre dell'anno in cui si intende acquistare l'attrezzatura e comunque prima dell'acquisto, che dovrà essere effettuato entro l'anno, salvo necessità adeguatamente motivate.
3. Le domande, sottoscritte dal/dalla legale rappresentante o responsabile del soggetto richiedente, dovranno essere presentate utilizzando la modulistica disponibile sul sito comunale, compilata in tutte le sue parti.
4. La giunta comunale nel determinare la misura dell'intervento finanziario, terrà conto dei seguenti parametri:
 - a) criterio di valutazione complessiva dell'ammontare del contributo richiesto, in relazione alle opportunità di reperimento di fonti alternative di finanziamento, attraverso il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati;
 - b) finalità di utilizzo dei beni acquistati;
 - c) la mancanza di finalità di lucro del soggetto richiedente;
5. L'istruttoria delle domande prenderà avvio al primo di aprile per le domande presentate entro il 31 marzo con termine per la conclusione pari a 120 giorni, e al primo di ottobre per quelle presentate entro il 30 settembre, con termine per la conclusione entro l'anno di richiesta.
6. Le domande pervenute in data successiva al 30 settembre verranno valutate entro l'anno, anche tenendo conto della residua disponibilità di bilancio.
7. L'erogazione del contributo finanziario avrà luogo a seguito della presentazione di apposito rendiconto, utilizzando la modulistica disponibile sul sito comunale, compilata in tutte le sue parti.
8. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal/la Responsabile del Servizio competente in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per l'acquisto, e comunque con il limite massimo del contributo assegnato.

ART. 9 – Revoca

1. Il contributo concesso per l'acquisto di mezzi e attrezzature di cui all'art. 8 del presente regolamento sarà revocato in caso di:
 - a. Mancato acquisto dell'attrezzatura o dei mezzi ammessi a contributo entro l'anno di assegnazione del contributo, salvo casi adeguatamente motivati, anche in riferimento alla natura del bene acquistato;
 - b. Presenza di pareggio o di avanzo senza il contributo dell'Ente per l'acquisto;
 - c. Rinuncia formale, da parte del beneficiario, del contributo concesso;
 - d. Mancata produzione dei giustificativi di spesa richiesti a dimostrazione della spesa sostenuta

ART. 10 - Contributi al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari del Comune

1. In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di antincendi, il consiglio comunale determina, in sede di approvazione del bilancio del Comune, l'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio medesimo, da erogare al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari a sostegno dell'attività ordinaria del Corpo. Il contributo viene erogato a semplice richiesta del Comandante del Corpo.
2. Eventuali contributi per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti e simili sono determinati dal consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio del Comune o sue variazioni.
3. L'ammontare dei contributi di cui al comma 2, sommati a quelli della Provincia con specifica destinazione, non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.
4. I contributi di cui al comma 2 sono erogati, su domanda del Comandante, a seguito di presentazione delle fatture relative ai beni acquistati. E' ammesso, per particolari e motivati fabbisogni di cassa, che la giunta comunale eroghi un'anticipazione fino al massimo del 50% dell'importo previsto a bilancio, fermo restando che la definitiva liquidazione dei contributi è accordata a seguito di presentazione delle fatture attestanti l'acquisto dei beni.

ART. 11 - Responsabilità del Comune

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 12 - Patrocinio del Comune

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento

della loro attività o per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Il patrocinio per manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Comune.
3. La concessione del patrocinio non comporta esborsi finanziari a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione della manifestazione o dell'iniziativa.

ART. 13 - Interventi straordinari

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario, organizzate nel territorio del Comune di Dro o della Comunità Alto Garda e Ledro per le quali la giunta comunale ritenga che sussista un interesse generale del Comune tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. Per tali fattispecie trova applicazione la disciplina prevista all'art. 6 del presente regolamento.

ART. 14 - Disposizioni finali e transitorie

1. A tutte le erogazioni contributive richiamate sarà effettuato il trattamento fiscale in vigore all'atto della relativa liquidazione.
2. È demandata alla Giunta Comunale l'approvazione della modulistica per la concessione e la rendicontazione dei contributi di cui agli art. 4, 6 e 8 del presente Regolamento, nonché i relativi termini di rendicontazione.
3. Il presente regolamento ha decorrenza dall'1.03.2026.
4. In via transitoria per le domande presentate entro il 28.02.2026 trova applicazione il precedente regolamento sia per la concessione che per l'erogazione dei contributi.
5. In via transitoria per l'anno 2026:
 - a) le domande per l'attività ordinaria possono essere presentate entro il 30 aprile 2026; l'istruttoria delle domande prenderà avvio al primo maggio con termine per la conclusione pari a 120 giorni;
 - b) per le domande per le spese d'investimento e per manifestazioni, progetti e/o iniziative l'istruttoria delle domande prenderà avvio al primo di maggio per le domande presentate entro il 30 aprile con termine per la conclusione pari a 120 giorni, e al primo di ottobre per quelle presentate entro il 30 settembre, con termine per la conclusione entro l'anno di richiesta.